Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 600	L. 1.200
» semestrale	» 350	» 700
» trimestrale	» 200	» 400
Un fascicolo	» 8	» 20

ALLA PARTE SECONDA

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 400	L. 800
» semestrale	» 200	» 500
» trimestrale	» 120	» 300
Un fascicolo	» 8	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 400 —	L. 800 —
» semestrale	» 200 —	» 500 —
Un fascicolo	Prezzi vari	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 549.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie ed al ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti di sei mesi dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardanti, rispettivamente, la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale e la domanda del socio di cooperativa edilizia a contributo statale per la reintegrazione nell'appartamento di cui era prenotatario od assegnatario; sono portati a mesi dieci dalla data di entrata in vigore del citato decreto 16 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 550.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, recante norme integrative e complementari del Regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 27 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, è sostituito dal seguente:

« Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 agosto 1945, n. 551.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'esercizio finanziario 1945-46 e fra essi dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare maggiori fondi per la costruzione di alloggi per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire un miliardo, in aggiunta al fondo di cui all'art. 3, comma 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-1946, per provvedere, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, alla costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto ad assegnare la somma autorizzata col presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 552.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle *A, B, C, D, E*, allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è aumentato per la tabella *A* da L. 30 a L. 54, per la tabella *B* da L. 5 a L. 9, per le tabelle *C* ed *E* da L. 120 a L. 215, per la tabella *D* da L. 130 a L. 225.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto succitato circa la modifica delle tabelle degli assegni familiari e relativi contributi.

Resta immutata la misura degli assegni stabiliti dalle tabelle predette, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti sulla corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori richiamati alle armi.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per le persone di famiglia conviventi e a carico dei lavoratori dipendenti. Ove tale indennità risulti di fatto conglobata per accordi sindacali in un aumento della retribuzione, questa sarà ridotta dall'importo della maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Ministro per l'interno circa i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa ed il trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8° sono esercitate dai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, secondo le norme dettate dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Per i segretari comunali dei gradi 1°, 2°, 3° e 4°, per i segretari provinciali nonchè per ogni altro provvedimento non previsto fra quelli indicati nel precedente articolo, relativo ai segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°, restano ferme le disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei diritti accessori ai segretari comunali e provinciali, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, delle condizioni stabilite rispettivamente, dagli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, omesso ogni parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il terzo comma degli articoli 156 e 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1-*sub* 156 e 157 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato.

Art. 5.

In deroga a quanto disposto dall'art. 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 1-*sub* 241 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è demandato al prefetto di autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza o altri enti pubblici locali.

Analogamente spetta al prefetto di autorizzare i segretari comunali e i segretari provinciali a far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati o ad essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Art. 6.

Spetta al prefetto di applicare al segretario comunale ed al segretario provinciale la sospensione cautelativa prevista dall'art. 249 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1-*sub* 249 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 7.

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 185, recante norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Le promozioni da conferire a seguito di concorsi per titoli, ai sensi della legge 27 giugno 1942, n. 851, saranno sospese nei confronti dei segretari comunali e provinciali sottoposti a procedimento di epurazione, fino a quando non possa essere esclusa nei loro confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche ed aggiunte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 554.

Svincolo della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, numero 1945;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, fino a quando non sarà in grado di disporre dei normali mezzi finanziari necessari per il suo funzionamento, è autorizzato ad utilizzare, nei limiti che saranno fissati, in relazione al fabbisogno, con decreti del Ministro per il tesoro, la riserva patrimoniale e di garanzia costituita a norma dell'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, e consolidata in L. 8.000.000 giusta il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà fissata la data dalla quale l'Istituto riprenderà gli accantonamenti per la ricostituzione della riserva di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 555.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza o per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per i casi previsti nel primo comma dell'articolo stesso, è fissata al 7 ottobre 1945.

Con il consenso dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana può essere chiamato, provvisoriamente, in servizio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche prima della concessione del nulla osta previsto nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana fusi nell'unico comune di Ischia con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i sei predetti Comuni.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente

assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648.

Il personale già in servizio presso il comune di Ischia che eventualmente sarà inquadrato nei detti organici dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato, a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 557.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo della provvigione dovuta all'Istituto nazionale di credito edilizio dai propri mutuatari in misura non superiore a lire una per ogni cento lire di capitale mutuato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, viene elevato a lire 1,50 a far tempo dal 1° luglio 1945 e fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra. L'aumento è applicabile anche alle semestralità relative ai mutui in corso che verranno a scadenza a partire dalla data predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 558.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che all'11 settembre 1936, data di pubblicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, esercitavano l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e che, per non essere iscritte al disciolto partito fascista o per altri motivi politici, non richiesero in tempo utile la iscrizione nell'elenco delle persone autorizzate alle funzioni di assistenza e rappresentanza, sono ammesse a presentare istanza ai fini della iscrizione stessa entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per i territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana il termine previsto dal precedente articolo decorre dalla data di tale ritorno o da quella in cui il presente decreto divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 559.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Valle dell'Angelo, aggregato con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176, al comune di Piaggine, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Piaggine e di Valle dell'Angelo.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito comune di Valle dell'Angelo e del comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176.

Al personale, già in servizio presso il comune di Piaggine che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 560.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, quale risulta modificato dal R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, e dal decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;

Direzione generale personale ufficiali;

Direzione generale personali civili e affari generali;

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;

Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione;

Direzione generale del genio;

Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;

Direzione generale di sanità militare;

Ispettorato del servizio ippico e veterinario;

Ispettorato delle pensioni.

I seguenti enti dipendono direttamente dal Gabinetto:

Quartier generale;

Reparto autonomo carabinieri Reali.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra le variazioni riduttive conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.
Erezione in ente morale del « Lascito Giuseppe e Margherita Achillini », con sede in Roma.

N. 561. Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Lascito Giuseppe e Margherita Achillini », con sede in Roma, viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

N. 562. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 563.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

N. 563. Decreto Luogotennziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 564.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

N. 564. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 565.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma.

N. 565. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma e la Provincia medesima viene autorizzata ad accettare le seguenti donazioni disposte:

1) dalla Società anonima romana Giovanna d'Arco, con sede in Roma, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 4.300.000;

2) dalla Società anonima immobiliare Giovanna d'Arco, con sede in Milano, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 1.158.745;

3) dalla Società anonima per opere di assistenza sociale, con sede in Melzo (Milano), consistente nella cessione gratuita di immobili di L. 2.070.000;

4) dalla Società anonima immobiliare « La Benefica », con sede in Torino, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore dl L. 557.100;

5) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Cuneo, consistente nella cessione gratuita di un immobile del valore di L. 564.930.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

N. 566. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Tivoli viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali, del comune di Tivoli (Roma) la donazione disposta dal reverendo don Emilio Valeri consistente in un terreno situato in località Reali di Tivoli con fabbricato rurale valutato complessivamente L. 40.490, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 9 luglio 1944, integrato con postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945.
Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Reale 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1928, registro 12, foglio 47, col quale furono chiamati a far parte del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto 13 gennaio 1915, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, i signori ing. Palazzo Cesare, ingegnere capo del Genio civile e cav. De Martino Luigi, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, rispettivamente come membri effettivo e supplente del Collegio medesimo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Reale 16 giugno 1932, registro 9, foglio 47, col quale fu chiamato a far parte del Collegio anzidetto il comm. ing. Alberto Buonocore, ingegnere capo del Genio civile, come membro supplente del Collegio stesso, in sostituzione del sopracitato ing. cav. De Martino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei due funzionari ing. Palazzo, perchè trasferito ad altra sede, ed ing. Buonocore, perchè deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri capi del Genio civile comm. Cottone Nicolò e comm. Rossi Aldo sono nominati, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, rispettivamente membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, in sostituzione degli ingegneri capi comm. Palazzo Cesare e comm. Buonocore Alberto.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1945
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 205.

(1599)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Montalcini Valério fu Tobia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Montalcini Valerio fu Tobia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Montalcini abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 170. — SALERNO

(1550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Vista la deliberazione 30 ottobre 1943, n. 223, con la quale il commissario preposto all'amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro dallo pseudo-governo fascista repubblicano ha provveduto al licenziamento di duecentoventisei impiegati delle diverse categorie, con effetto dal 15 novembre 1943;

Visto il successivo provvedimento 15 gennaio 1944, con cui lo stesso commissario provvide al licenziamento di un altro impiegato;

Ritenuto che tali provvedimenti, esclusa ogni ragione di carattere politico, trovano motivo e giustificazione nella profonda contrazione verificatasi nell'attività dell'Opera in seguito alla caduta del fascismo, al dissolvimento della sua organizzazione periferica ed alla riduzione delle entrate a circa un decimo del normale;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

I provvedimenti di cui alle premesse sono convalidati a tutti gli effetti.

Al personale licenziato, qualora non sia già provveduto, dovranno esser corrisposte le indennità spettanti, a sensi di legge e di contratto, alla data del liceziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

PARRI

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 18 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 3 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1) Acquaviva Picena;
2) Cupra Marittima;
3) Grottammare;
4) Monsampolo del Tronto;
5) Monteprandone;
6) San Benedetto del Tronto.

Distretto di RIPATRANSONE

1) Carassai;
2) Castignano;
3) Cossignano;
4) Massignano;
5) Montefiore dell'Aso;
6) Ripatransone;
7) Rotella.

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Appignano del Tronto;
2) Ascoli Piceno;
3) Castel di Lama;
4) Castorano;
5) Colli del Tronto;
6) Folignano;
7) Force;
8) Maltignano;
9) Montalto delle Marche;
10) Montedinove;
11) Offida;
12) Palmiano;
13) Spinetoli;
14) Venarotta.

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di FERMO

1) Altidona;
2) Campofilone;
3) Fermo;
4) Grottazzolina;
5) Lapedona;
6) Magliano di Tenna;
7) Montegranaro;
8) Monterubbiano;
9) Monte San Pietrangeli;
10) Monte Urano;
11) Moresco;
12) Pedaso;
13) Petritoli;
14) Ponzano di Fermo;
15) Porto San Giorgio;
16) Rapagnano;
17) Sant'Elpidio a Mare;
18) Torre San Patrizio.

GRUPPO IV.

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di FERMO

1) Belmonte Piceno;
2) Falerone;
3) Francavilla d'Ete;
4) Massa Fermana;
5) Monsampiero Morico;
6) Montappone;
7) Monte Giberto;
8) Montegiorgio,
9) Monteleone di Fermo;
10) Montelparo;
11) Monte Rinaldo;
12) Monte Vidon Combatte;
13) Monte Vidon Corrado;
14) Montottone;
15) Ortezzano;
16) Servigliano.

GRUPPO V.

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Acquasanta;
2) Arquata del Tronto;
3) Montegallo;
4) Roccafluvione.

Distretto di AMANDOLA

1) Amandola;
2) Comunanza del Littorio;
3) Montefalcone Appennino;
4) Montefortino;
5) Montemonaco;
6) Santa Vittoria in Matenano;
7) Smerillo.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1568) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, via Bossi, 2, rappresentanze in palloni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sansilvestro Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

(1397) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, via Molino Armi n. 2, esercente commercio di neo smalto, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sangregorio Lorenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Botto Alfredo » confezioni, Milano, via Bossi, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettetini Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutscher Lesezirkel » (biblioteca), Milano, via Garian, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Castagnola Gino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. » (rappresentanza), con sede in Milano, Foro Bonaparte 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Stradella Igino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1394)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « H. Mayer & C. » (rappresentanze in genere), con sede in Milano, via Porpora n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Scapaticci Enrico.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth » (cosmetici), con sede in Milano, via Manzoni 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Seminati Antonio.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsch & Aichner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutsch & Aichner » rappresentanze, Milano, via Margherita, 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro:

Decreta:

La Società di fatto « Deutsch e Aichner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Borioni Giuseppe.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Reitlinger Otto » (commissioni in banca e borsa), con sede in Milano, piazza Ferrari n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Solcia Luigi.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi » (colori), con sede in Milano, via G. Gozzi, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Venzaghi Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « M. B. A. società in accomandita semplice » di W. Leisching già Orenstein & Koppel, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, via Carlo Alberto, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro:

Decreta:

La « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Gian Carlo Sala.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Dapas Johann Erben », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Dapas Johann Erben » (legnami da costruzione), Milano, Sempione 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Dapas Johann Erben », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Livraga Leonardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Eichinger Carlo » (macchine macinazione cereali), Milano, Regina Margherita 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Crisi Achille.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, via Valtellina 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelveccona », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A. Immobiliare Castelveccona », con sede in Milano, via Donizetti n. 29, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Immobiliare Castelveccona », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alberto Ferrante.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre stesso anno, n. 3195, e contenente provvidenze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 stesso novembre, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi, fra cui particolarmente il decreto interministeriale 18 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre successivo, ed il decreto interministeriale 27 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 successivo dicembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre stesso;

Ritenuta l'opportunità di agevolare gli agricoltori danneggiati dall'eruzione del 1928, i quali, pur essendo stato loro riconosciuto il diritto al contributo di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, si sono trovati nell'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni stabilite per ottenerne il pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 che, al 25 maggio 1936, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo annuo superiore a L. 2300 e che, ad oggi, non ne abbiano avuta ancora la definitiva liquidazione, potrà essere corrisposto il contributo stesso anche se non abbiano contratto il mutuo ed a prescindere dalla dimostrazione dell'acquisto del terreno o del miglioramento della residua proprietà terriera.

Il pagamento di detto contributo potrà effettuarsi in unica soluzione, anzichè in annualità, ove i danneggiati rinuncino alla quota di contributo eccedente le L. 2300 annue.

Art. 2.

Per ottenere la liquidazione del contributo a norma del precedente articolo, gli interessati dovranno pre-

sentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) non oltre il 31 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, via Victor Hugo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella predetta Società hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania (austriaca) ed è quindi opportuno sottoporre la rappresentanza italiana a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Filippo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che durante il periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, il sedicente governo della repubblica sociale italiana con suo atto di cessione del 20 ottobre 1943, rinunziava a favore del comm. Umberto Guadagno a qualsiasi diritto e pretesa dell'amministrazione per l'avviamento e testate dei giornali sportivi « Il Littoriale » e il « Littoriale della Domenica » e allo stesso Guadagno cedeva mobilio, macchine e il complesso in genere dell'azienda giornalistica de « Il Littoriale »;

Che tale cessione è per legge, ai sensi dell'art. 2, n. 4, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, priva di efficacia giuridica e quindi sono caduchi anche gli atti amministrativi conseguenti a quella cessione;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la cessione a Guadagno Umberto, a datare dal 1° novembre 1943, dei contratti 24 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, ai nn. 88677 e 88679, coi quali l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda concedeva in locazione al disciolto partito nazionale fascista, ad uso uffici direttivi ed amministrativi del giornale « Il Littoriale », due grandi appartamenti al 1° piano dello stabile in Roma, Largo dei Lombardi, 4 (già via degli Otto Cantoni) e del localetto interno e precisamente l'ultimo a destra del fabbricato interno del cortile, adibito ad uso deposito di giornali e cartaccia. Nè può riconoscere la cessione allo stesso dei locali in Napoli già adibiti a sede della redazione napoletana del giornale « Il Littoriale »;

Che tali cessioni in uso di locali sono avvenute contro la volontà dell'Amministrazione legittima, che ha interesse invece a riavere i locali stessi, ceduti in relazione alle vedute e bisogni dell'occupatore tedesco e della sedicente repubblica;

Che pertanto le disposizioni di servizio e le comunicazioni agli interessati, riguardanti la illegittima destinazione dei locali in parola, debbono essere invalidate, a scarico di qualunque responsabilità dell'attuale Amministrazione;

Visto l'art. 4, capoversi 1° e 2° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualunque conseguenza giuridica per l'Amministrazione legittima dello Stato italiano, tutte le disposizioni di servizio, comunicazioni agli interessati, conteggi e qualsiasi altro atto amministrativo o provvedimento messi in essere od adottati dai pretesi organi dalla repubblica sociale italiana nel periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, relativi alla cessione a favore del sig. Umberto Guadagno:

a) dei locali in Roma di cui ai contratti 24 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, sotto i nn. 88677 e 88679, contratti già intervenuti fra l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda e il partito nazionale fascista;

b) dei locali in Napoli, già tenuti in uso della redazione napoletana sempre del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » già di proprietà del partito nazionale fascista, la cui liquidazione delle attività e passività è stata assunta dal Ministero del tesoro.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, è autorizzata ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « CO.FA. » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 624/17, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « CO.FA »;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « CO.FA » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, corso Ticinese n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « CO.FA » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. prof. Giuseppe Milazzo.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizioni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreti Ministeriali 18 settembre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:
Bachi rag. Enrico fu Augusto, residente a Torino; Debenedetti rag. Ugo fu Abramo, residente a Novara; De Capua prof. rag. Giuseppe fu Alberto, residente a Como; Milla rag. Arturo fu Ciro, residente a Milano.

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1945, il rag. Drommi Domenico fu Giuseppe, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1567)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica

In vista delle particolari condizioni venutesi a creare nella industria nazionale in seguito ai trascorsi avvenimenti bellici, il Ministero è venuto nella determinazione di rinnovare completamente — annullando tutte le precedenti iscrizioni — l'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica, già costituite con determinazione Ministeriale in data 25 ottobre 1937, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 novembre 1937, n. 271.
Come per il passato, l'iscrizione all'albo ed il relativo aggiornamento sono devoluti alla Direzione dei personali civili e degli affari generali - Divisione affari generali, la quale, dopo avere istruite le domande intese ad ottenere la iscrizione, le sottoporrà all'esame di un Comitato permanente.
Le ditte che desiderano ottenere l'iscrizione all'albo debbono farne pervenire domanda in carta legale al Ministero dell'aeronautica — Direzione dei personali civili e degli affari generali — specificando, in base all'unito allegato, i gruppi e le voci dei prodotti e delle opere per le quali viene chiesta l'iscrizione.
La domanda, che potrà essere fatta per più gruppi e per più voci, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e per le società a responsabilità limitata, copia autentica dell'atto costitutivo della società e certificato del tribunale civile del luogo, comprovante essere ivi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della società stessa;
b) per le ditte in nome proprio (con unico proprietario) o quelle in nome collettivo, il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di moralità, di data non anteriore a 4 mesi, relativi ai componenti di esse, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale e l'altro dal sindaco.
Identica documentazione è prescritta per le società in accomandita semplice nei riguardi delle persone degli accomandatari;
c) certificato della competente Camera di commercio comprovante l'attività specifica della ditta; nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;
d) dichiarazione di impegno a rimborsare tutte le spese inerenti alla visita di un ufficiale tecnico che il Ministero potrà disporre presso lo stabilimento della ditta;
e) elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per altre Amministrazioni statali;
f) cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.
Le ditte iscritte dopo la liberazione del territorio nazionale negli albi degli altri Ministeri per forniture, e per lavori similari a quelli per cui richiedono l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regia aeronautica, sono esonerate dal produrre i certificati di cui al comma *b*) e *c*), e potranno quindi, in luogo dei certificati stessi esibire la dichiarazione di iscrizione rilasciata dai Ministeri predetti.

I provvediventi di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo in oggetto, verranno, in data primo di ogni mese, pubblicati in un supplemento al Giornale ufficiale della Regia aeronautica riservato unicamente a tale genere di inserzioni, mentre, in pari tempo, ne verrà data comunicazione alle ditte istanti.

Il Ministero si riserva di apportare all'elenco eventuali variazioni od aggiunte di cui verrà data pure comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta l'inscrizione sull'albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI

GRUPPO A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*
GRUPPO B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*
GRUPPO C - *Dispositivi di bordo vari.*
GRUPPO D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazioni, munizionamento.*
GRUPPO E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*
GRUPPO F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*
GRUPPO G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*
GRUPPO H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*
GRUPPO I - *Manufatti per usi vari.*
GRUPPO K - *Legnami.*
GRUPPO L - *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*
GRUPPO M - *Materiale automobilistico.*
GRUPPO N - *Materiale marino.*
GRUPPO O - *Semilavorati e lavorazioni varie.*
GRUPPO P - *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*
GRUPPO Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*
GRUPPO R - *Vestiario.*
GRUPPO S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*
GRUPPO T - *Viveri.*
GRUPPO U - *Materiale sanitario.*

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI

GRUPPO A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*

A 1 - Aeroplani ed idrovolanti.
A 2 - Veleggiatori.
A 3 - Parti di aeroplani ed idrovolanti.
A 4 - Carrelli d'atterramento, ruote, freni, ammortizzatori, accessori per carrelli, cordoni elastici per carrelli.
A 5 - Accessori per aeroplani ed idrovolanti.
A 6 - Motori d'aviazione.
A 7 - Parti di motori d'aviazione.
A 8 - Accessori varî per motori d'aviazione.
A 9 - Carburatori ed iniettori, tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti.
A 10 - Eliche (in legno o metallo od altri materiali).
A 11 - Radiatori, serbatoi e parzializzatori.
A 12 - Accessori per radiatori e serbatoi.
A 13 - Dispositivi d'avviamento, bombole.
A 14 - Rivestimento protettivo serbatoi.
A 15 - Fili Bowden completo di guaina, tiranti lenticolari per cellule o impennaggi.
A 16 - Tele di lino e di cotone makò per rivestimento alare.
A 17 - Filati di cotone, lino, ramié semplici e tubolari per trapunto e cucitura rivestimento alare.
A 18 - Pneumatici d'aeroplano.

GRUPPO B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*

B 1 - Aeroplani, idrovolanti e veleggiatori.
B 2 - Parti di aeroplani, idrovolanti e loro accessori.
B 3 - Motori d'aviazione.
B 4 - Parti di motori e loro accessori.
B 5 - Eliche (in legno o metallo od altri materiali).
B 6 - Radiatori, serbatoi e loro accessori, parzializzatori.
B 7 - Dispositivi d'avviamento, bombole.

GRUPPO C - *Dispositivi di bordo varî.*

C 1 - Pompe meccaniche d'alimentazione.
C 2 - Pompe a mano, pompe a travaso e a rifornimento.
C 3 - Rubinetti, filtri.
C 4 - Paracadute.
C 5 - Valigie per detti.
C 6 - Aerorifornitori.
C 7 - Bretelle per pilota ed osservatore.
C 8 - Recipienti varî per aerorifornitori.
C 9 - Dispositivi antivibranti.
C 10 - Dispositivi antighiaccio.
C 11 - Telecomandi.

GRUPPO D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazioni, munizionamento.*

D 1 - Mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 2 - Parti di mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 3 - Torrette per mitragliatrici.
D 4 - Parti di torrette per mitragliatrici.
D 5 - Armi portatili.
D 6 - Parti di armi portatili.
D 7 - Buffetterie per armi portatili.
D 8 - Munizioni per armi portatili.
D 9 - Dispositivi di sincronizzazione.
D 10 - Dispositivi comando sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici (quadri e gruppi comando).
D 11 - Porta bombe, spezzoniere, congegni di sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici.
D 12 - Congegni ottici di puntamento.
D 13 - Congegni meccanici di puntamento.
D 14 - Accessori per armamento.
D 15 - Installazioni speciali di armamento.
D 16 - Siluri.
D 17 - Involucri per bombe.
D 18 - Spolette per bombe.
D 19 - Detonatori per bombe.
D 20 - Governali, fasce ed altri particolari per bombe.
D 21 - Cartucce, proiettili e loro parti.
D 22 - Esplosivi vari.
D 23 - Caricamento esplosivi.
D 24 - Sostanze chimiche nebbiogene.
D 25 - Artifici illuminanti, da segnalazione e varî.
D 26 - Strumenti per misure balistiche.

GRUPPO E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*

E 1 - Strumenti altimetrici ed anemometrici.
E 2 - Riparazione strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.
E 3 - Strumenti geofisici.
E 4 - Contagiri e relative trasmissioni.
E 5 - Indicatore di livello.
E 6 - Manometri.
E 7 - Bussole.
E 8 - Orologi e cronogiri.
E 9 - Depressori e quadretti distributori.
E 10 - Barografi, cartine per detti ed accessori.
E 11 - Termometri, teletermometri elettrici e termostati.
E 12 - Impianti inalatori d'ossigeno ed accessori.
E 13 - Strumenti giroscopici.
E 14 - Strumenti per metereologia e loro accessori, palloni piloti e palloni sonda.
E 15 - Strumenti registratori e di misura.
E 16 - Calcolatori di rotta, regoli, sestanti.
E 17 - Autopiloti.
E 18 - Cruscotti antivibranti.
E 19 - Flussometri.
E 20 - Segnalatori.
E 21 - Estintori per apparecchi e loro cariche.

GRUPPO F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*

F 1 - Apparecchi fotografici e cinematografici di bordo e varî.
F 2 - Accessori per installazioni fotografiche di bordo.
F 3 - Apparecchi da laboratorio.
F 4 - Materiale sensibile.

F 5 - Prodotti chimici per uso fotografico.
F 6 - Restitutori aerofotogrammetrici.
F 7 - Binocoli, stereoscopi e strumenti ottici varî.

GRUPPO G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*

G 1 - Dinamo, alternatori, motori, trasformatori, raddrizzatori e macchine elettriche varie.
G 2 - Accumulatori.
G 3 - Conduttori elettrici, cavi elettrici normali e cavi elettrici schermati.
G 4 - Impianti elettrici ed accessori.
G 5 - Telegrafi ed accessori.
G 6 - Telefoni ed accessori.
G 7 - Telescriventi ed accessori.
G 8 - Apparecchi radio-elettrici.
G 9 - Apparecchiature per impianti radio-elettrici.
G 10 - Aerofari, fanali per aeronavigazione, proiettori, segnali per voli notturni, fanalerie.
G 11 - Pile elettriche.
G 12 - Lampade elettriche.
G 13 - Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
G 14 - Apparecchiature elettriche.
G 15 - Valvole termoioniche.
G 16 - Materiale dielettrico.
G 17 - Dispositivi per la partenza e l'atterramento in presenza di nebbia.

GRUPPO H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*

H 1 - Freni per prova motori, banchi prova motori.
H 2 - Motopompe con motore elettrico e con motore a scoppio, elettrocompressori, motocompressori.
H 3 - Apparati motori per impianti a terra, loro parti ed accessori.
H 4 - Materiale ferroviario.
H 5 - Carri, carrelli, mezzi di trasporto, loro parti ed accessori.
H 6 - Scale aeree.
H 7 - Apparecchi di sollevamento.
H 8 - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.
H 9 - Punte da trapani.
H 10 - Strumenti fabbrili.
H 11 - Lame per seghe.
H 12 - Lime e raspe.
H 13 - Maschi e madreviti.
H 14 - Mole di smeriglio e varî.
H 15 - Pietre mole.
H 16 - Pasta per temperare e rigenerare metalli.
H 17 - Crogiuoli.
H 18 - Cinghie e funi per trasmissioni.
H 19 - Scovoli, spazzole, pennelli e pennellesse.
H 20 - Impianti per saldature autogene ed elettriche.
H 21 - Banchi da falegname e da meccanico.
H 22 - Fornelli di riscaldamento.
H 23 - Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e miscele e dei lubrificanti.
H 24 - Attrezzature per verniciature a spruzzo.
H 25 - Orologi di controllo, ecc.
H 26 - Borse, astucci e loro accessori.
H 27 - Utensileria normale per meccanici.
H 28 - Utensileria normale per falegnami.
H 29 - Strumenti di misura e controllo per meccanici.
H 30 - Macchine per la lavorazione del legno.
H 31 - Macchine per la lavorazione latta e lamiera.
H 32 - Impianti pesature.
H 33 - Cuscinetti a sfere.
H 34 - Apparecchiatura per nichelatura, cromatura, ecc.
H 35 - Banchi prova per strumenti di bordo.

GRUPPO I - *Manufatti per usi varî.*

I 1 - Cassoni per apparecchi, casse per motori, casse per eliche e materiale d'armamento.
I 2 - Manufatti varî in legno o ferro e misti.
I 3 - Manufatti varî in istoffa od altri materiali.
I 4 - Materiali per imballaggio.
I 5 - Manufatti in materie plastiche opache.

GRUPPO K - *Legnami.*

K 1 - Legnami indigeni: abete, noce, faggio, pioppo, frassino, olmo, ecc.
K 2 - Legnami esotici: spruce, mogano, cedro, oregon, teak, ecc.
K 3 - Legnami compensati: betulla del Canadà, betulla europea, faggio, pioppo, ecc.
K 4 - Legni migliorati.
K 5 - Legnami extra leggeri varî.

GRUPPO L - *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*

L 1 - Ghisa in pani.
L 2 - Bronzo in lingotti.
L 3 - Piombo in pani.
L 4 - Stagno.
L 5 - Zinco in pani.
L 6 - Antimonio.
L 7 - Leghe antifrizioni.
L 8 - Metalli e leghe leggere ed extra leggere grezzi.
L 9 - Metalli diversi grezzi.
L 10 - Colori, vernici a smalto (di varî colori) e varie.
L 11 - Vernici a finire (flatting. vernici a spirito).
L 12 - Vernici ad olio, sottomarine, stucchi ed olii per dette.
L 13 - Vernici speciali per aviazione (emaillite, ecc.).
L 14 - Vernici antiruggini.
L 15 - Vernici alla nitrocellulosa.
L 16 - Manichette di tessuto, guarniture diverse.
L 17 - Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
L 18 - Preparati per pulire i metalli.
L 19 - Piombaggini.
L 20 - Prodotti chimici varî (acidi, sali, acetone, acquaragia, ammonio, ecc.).
L 21 - Ossigeno, gas varî (idrogeno, CO_2), acetilene disciolto; fumogeni (tetracloruro di Titanio, pentacloruro di Antimonio).
L 22 - Corde e cavi di acciaio.
L 23 - Tenditori (esclusi quelli per uso vario), minuterie metalliche.
L 24 - Feltri.
L 25 - Fettuccia seghettata di tela, lino, ecc.
L 26 - Sete e rayon.
L 27 - Tela di cotone.
L 28 - Tela di lino.
L 29 - Tela di juta e canapa.
L 30 - Cuoi e surrogati, pelli di daino, spugne.
L 31 - Spaghi e cordami.
L 32 - Gomma lacca, borace.
L 33 - Colle diverse.
L 34 - Gomma elastica.
L 35 - Tubi di gomma.
L 36 - Nastro isolante, nastri gommati e spigati.
L 37 - Tele e carte vetrate, smerigliate ed affini.
L 38 - Alluminio in polvere.
L 39 - Vellumoide.
L 40 - Feltro per guarnizione ed imballaggio.
L 41 - Mastici e stucchi.
L 42 - Ebanite in lastre e bastoni.
L 43 - Vetri e cristalli normali e di sicurezza.
L 44 - Materiale plastico trasparente.
L 45 - Fibra in lastra e bastoni.
L 46 - Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.

GRUPPO M - *Materiale automobilistico.*

M 1 - Automobili.
M 2 - Autocarri normali e speciali.
M 3 - Furgoni e carri rimorchio, trattrici, ecc.
M 4 - Motociclette.
M 5 - Biciclette.
M 6 - Parti di ricambio.
M 7 - Carrozzerie.
M 8 - Accessori.
M 9 - Riparazioni.
M 10 - Pneumatici per auto, moto e cicli.

GRUPPO N - *Materiale marino.*

N 1 - Motoscafi (costruzione e riparazione).
N 2 - Imbarcazioni (costruzione e riparazione).
N 3 - Galleggianti diversi, parti ed accessori.
N 4 - Motori marini.
N 5 - Parti ed accessori per motori marini.
N 6 - Attrezzature ed accessori per imbarcazioni.

GRUPPO O - *Semilavorati e lavorazioni varie.*

O 1 - Lamiere di acciaio comune.
O 2 - Lamiere di acciaio speciale per aviazione.
O 3 - Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O 4 - Laminati di acciaio zincati.

O 5 - Latta.
O 6 - Acciaio fucinato.
O 7 - Acciai speciali.
O 8 - Acciaio al carbonio per utensili.
O 9 - Acciai rapidi ed indeformabili per utensili.
O 10 - Rame, ottone, bronzo, muntz-metal in lamiere, verghe e fili.
O 11 - Zinco laminato.
O 12 - Piombo in lastre e tubi.
O 13 - Alluminio e sue leghe in semilavorati (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 14 - Filo di ferro.
O 15 - Filo di acciaio ed armonico.
O 16 - Semilavorati in leghe extraleggere (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 17 - Rondelle, rondelle Grower.
O 18 - Tubi di acciaio.
O 19 - Tubi di rame, ottone, muntz-metal.
O 20 - Tubi metallici flessibili.
O 21 - Tubi e getti in ghisa.
O 22 - Getti di acciaio.
O 23 - Getti di ottone, di bronzo ed altri metalli o leghe.
O 24 - Ferro forgiato, stampato e profilato.
O 25 - Getti di alluminio e leghe leggere.
O 26 - Getti in leghe extraleggere.
O 27 - Lamiere di duralluminio, avional ed affini.
O 28 - Chiavarde, chiavardette, pernotti e bulloneria varia.
O 29 - Chiodi e viti, ferramenta e chincaglieria.
O 30 - Nastri di ferro e di acciaio laminato a freddo.
O 31 - Lamierini magnetici.
O 32 - Forgiatura, stampatura e tempera di metalli.
O 33 - Amianto e suoi prodotti.
O 34 - Materiali refrattari.
O 35 - Materiali coibenti.
O 36 - Opere cromate, metallizzate, nichelate, ecc.
O 37 - Leghe al berillio.
O 38 - Opere saldate.

GRUPPO P - *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*

P 1 - Estintori da incendio e relative cariche.
P 2 - Accessori per estintori.
P 3 - Carri a naspo per manichette.
P 4 - Materiali vari per parchi incendi.
P 5 - Materiali ed accessori per pompieri.

GRUPPO Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*

Q 1 - Benzina avio, auto e petrolio.
Q 2 - Benzolo.
Q 3 - Olii minerali lubrificanti, grassi e vaseline.
Q 4 - Olio di ricino.
Q 5 - Rigenerazione di olii lubrificanti.
Q 6 - Fusti metallici per carburanti e lubrificanti.
Q 7 - Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (serbatoi, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici, ecc.).
Q 8 - Alcool.
Q 9 - Antidetonanti.
Q 10 - Miscelatori ed etilizzatori.

GRUPPO R - *Vestiario.*

R 1 - Oggetti confezionati a maglia: calze di cotone, guanti bianchi di cotone, farsetti bianchi di lana e cotone.
R 2 - Oggetti confezionati in canapa: corregge per pantaloni, corregge porta coperte.
R 3 - Oggetti confezionati di tessuti di lana: flanella per fasce addominali, coperte di lana.
R 4 - Oggetti confezionati in tela olonetta: camiciotti da fatica, pantaloni da fatica.
R 5 - Oggetti confezionati in ferro stagnato o in alluminio: serie individuale da rancio (gamellino, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchetta, ecc.).
R 6 - Oggetti confezionati in setole e tribolo: spazzole da panno, spazzole da scarpe, spazzole da capelli, spazzolini da denti.
R 7 - Panno grigio-azzurro per divise avieri, per cappotti e per fasce a gambali, panno kakì.
R 8 - Tela grigio-azzurra per tenuta da lavoro, tela kakì.
R 9 - Tela grigio-azzurra per camicia.
R 10 - Tela grigio-azzurra per fodere.
R 11 - Tela baseno per mutande, tela per asciugatoi, tela per sacchetti e biancheria.
R 12 - Canapina da rinforzo.
R 13 - Fustagno per combinazioni da volo.
R 14 - Panno albagio.
R 15 - Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise sottufficiali ed avieri.
R 16 - Distintivi vari in metallo per specialista e per grande uniforme.
R 17 - Piastrini e medaglioncini di riconoscimento.
R 18 - Stellette metalliche.
R 19 - Fregi vari ricamati in lana e cotone setificato.
R 20 - Oggetti confezionati in tela gommata.
R 21 - Macchine, attrezzi ed utensili per sartoria e per laboratorio da calzolaio.

GRUPPO S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*

S 1 - Mobili ed arredamenti in legno per alloggi, uffici, mense e refettori, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, corpi di guardia, magazzini, ecc.
S 2 - Biliardi ed accessori.
S 3 - Mobili ed arredamenti metallici per alloggi, uffici, mense, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, dormitori truppa, magazzini, ecc.
S 4 - Casseforti, armadi e cassette di sicurezza, classificatori, schedari, ecc.
S 5 - Macchine da scrivere, macchine contabili e statistiche, duplicatori, ecc.
S 6 - Bilancie, stadere, misure di lunghezza, di capacità, ecc.
S 7 - Impianti frigoriferi, ghiacciaie, ecc.
S 8 - Impianti, macchine ed attrezzi per panificazione.
S 9 - Macchine ed attrezzi vari per bars, cooperative avieri, aeroprovvide, ecc. (macchine da caffè espresso, dosatori, macchine affettatrici, registratori di cassa, ecc.).
S 10 - Tende, copertoni, ecc.
S 11 - Tappezzerie ed affini (tendaggi, tappeti, guide, scendiletti, zanzariere, tulle per dette, ecc.).
S 12 - Coperte e copriletti.
S 13 - Biancheria da letto ed affine (lenzuola, fodere, federe, tralicci per materassi, per guanciali e per pagliericci, teli portamaterassi, tele di lino, di cotone, di canapa, ecc.).
S 14 - Materassi e guanciali (materassi e guanciali di lana e di crine animale o di crine vegetale, lana per materassi, crine animale, crine vegetale, ecc.).
S 15 - Biancheria per mense e cucine (tovaglie, tovaglioli, canavacci, asciugamani, grembiuli per cucine, combinazioni per cucinieri, tovagliati di lino, di canapa, ecc.).
S 16 - Oggetti di cristallo, mezzo cristallo e vetro.
S 17 - Oggetti di porcellana e maiolica.
S 18 - Posateria e vasellame di metallo per mense ufficiali e sottufficiali (alpacca, metallo argentato, acciaio inossidabile).
S 19 - Posateria e serie da rancio per mense truppa ed operai (alluminio o ferro stagnato).
S 20 - Cappelli di paglia.
S 21 - Materiale da cucina (casseruole, caldaie, marmitte, mestoli, tegami, casse di cottura, caffettiere, cucine da campo, ecc.) e macchine ausiliarie per cucina (tritacarne, macinini, torrefattori per caffè, macchine pelapatate, macchine lavapiatti, ecc.).
S 22 - Saponi.
S 23 - Scarpe a suola di gomma e di corda.
S 24 - Giubbetti salvagente.
S 25 - Indumenti di gomma per scivolisti, scafandri, stivaloni, impermeabili, ecc.).
S 26 - Indumenti e maschere antigas.
S 27 - Bandiere e insegne, gagliardetti, drappelle per trombe, cordoniere per trombe, ecc.
S 28 - Strumenti musicali.
S 29 - Indumenti da volo, di lana, tela, fustagno, termoelettrici, ecc.; combinazioni per specialisti, indumenti speciali per autisti e motociclisti, caschi di protezione, indumenti di lana per scivolisti, ecc.

GRUPPO T - *Viveri.*

T 1 - Generi alimentari normali.
T 2 - Generi conservati.
T 3 - Galletta.
T 4 - Generi speciali.

GRUPPO U - *Materiale sanitario.*

U 1 - Medicinali.
U 2 - Apparecchi scientifici.
U 3 - Materiale chirurgico.
U 4 - Disinfettanti.
U 5 - Materiale sanitario vario.
U 6 - Materiale di medicazione.
U 7 - Tende per infermerie.
U 8 - Materiale religioso.
U 9 - Materiale sussidiario (bombole d'ossigeno, pompe per disinfezioni, pompe per irrorazioni bonificanti, mezzi di illuminazione, ecc.).
U 10 - Cassette per gassati complete di materiale per bonifica umana.
U 11 - Cloruro calce, Siclor, Amuchina, tetracloruro di carbonio.

(1481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie *A* 13, nn. 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Mafalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 settembre 1945 - N. 197

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,8[illegible]5
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	9[illegible],70
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	9[illegible],25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,85

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 settembre 1945, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, domic. in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 542, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	102358	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166686	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Caprili, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49557	Congrega dal SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore .	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	54156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore .	28 —
Id.	54554	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore pro tempore .	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore . .	24,50
Id.	394992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta) . .	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta) .	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore pro tempore	3,50
Id.	244660	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta) . . .	14 —
Id.		Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	222142 262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta) . . .	28 —
Id.	254912	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta) . .	136,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora).	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccasecca (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481848	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	548367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39422 — Data: 2 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Catarinella Pasquale Mauro fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1793 mod. A — Data: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Baritanet Luisa fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 1064.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mancusi Angelina fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2471 — Data: 29 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giannini Giuseppa o Giuseppina di Luigi — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Martino Andrea fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gentile Domenico fu Nicolangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Capitale L. 48.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 565 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 14.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela*, *Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica*, *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1498)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.